

## Relazione illustrativa

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127", la competenza in materia di cambiamento del cognome è stata trasferita dal Ministero della Giustizia a quello dell'Interno.

Attualmente il relativo procedimento, disciplinato dagli articoli da 84 a 94, consta delle seguenti fasi:

1. presentazione dell'istanza al prefetto territorialmente competente che ne cura l'istruttoria e, qualora non sia di competenza della Prefettura, la trasmette al Ministero, corredata della necessaria documentazione e di una relazione preliminare;

2. il Ministero, laddove non ritenga necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, inoltra alla prefettura una relazione, unitamente al decreto provvisorio sottoscritto dal Sottosegretario di Stato delegato, che sarà consegnato all'interessato perché ne curi la pubblicità, mediante affissione per trenta giorni consecutivi;

3. decorso il predetto termine previsto per l'opposizione da parte di terzi, il Ministero adotta il decreto finale, che invia alla prefettura e che sortirà i suoi effetti con la registrazione presso gli uffici dello stato civile.

La complessità del procedimento descritto -la cui durata media, pur ridottasi dagli iniziali tre anni agli attuali sedici/diciotto mesi, resta elevata- determina evidenti disagi per i cittadini.

Su tale realtà ha fatto sentire i suoi effetti l'evoluzione della giurisprudenza che si è resa progressivamente interprete, in sede contenziosa, delle crescenti aspettative della società civile che vedono, nell'aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'articolo 29 della Costituzione.

Di qui la sensibile lievitazione del numero delle domande che hanno responsabilmente indotto questa Amministrazione a devolvere l'intera materia alle Prefetture -che già curano tutta l'istruttoria- per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

E', quindi, necessario un intervento normativo di semplificazione che individui il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero.

Nel merito, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative, al fine di assicurare all'attività la

necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Le istanze appaiono riconducibili a tre tipologie principali:

1. la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno: queste domande, in costante incremento (attualmente ogni anno si registrano circa quattrocento casi), vengono solitamente accolte se presentate da persona maggiore di età, ovvero riguardano un minore e sono corredate, come generalmente richiesto, dal consenso di entrambi i genitori;

2. l'istanza della donna divorziata o vedova risposata che chiede di aggiungere per i figli il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: anche in questo caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, tranne casi eccezionali, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo;

3. l'istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all'estero e chiede pertanto di modificarlo per "*ricondere ad unità*" le documentazioni.

Anche queste ultime istanze, come altre, supportate dalle più varie argomentazioni (acquisizione del nome d'arte, abbandono del cognome per eccessiva omonimia o perché crea disagio sociale, etc.), con la proposta in esame vengono affidate alla valutazione conclusiva del prefetto.

Le modifiche proposte, in coerenza con i principi dettati in materia di semplificazione, rendono notevolmente più celeri i procedimenti in esame, con evidenti vantaggi per il cittadino, che beneficia anche del rapporto diretto con la prefettura, unico interlocutore istituzionale di riferimento.

Lo schema di decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, consta di 8 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto del Regolamento, circoscrivendo le modifiche e le abrogazioni, recate dalle disposizioni in esso contenute, al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 relativo alla disciplina dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome.

L'art. 2 riscrive l'art. 89, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 alla luce dell'esperienza applicativa maturata in oltre dieci anni dall'entrata in vigore della riforma dello stato civile.

La nuova disposizione riconduce, quindi, in capo al Prefetto competente per territorio l'intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia.

La previsione normativa si rende necessaria per adeguare la legislazione alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.

Per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 84, disposta dall'art. 6 dello schema di regolamento, le competenze, oggi riservate al Ministro, in materia di aggiunta di un ulteriore cognome vengono attribuite, in via esclusiva, al Prefetto.

Il comma 1 del nuovo art. 89 viene poi integrato con la previsione espressa che il richiedente esponga le ragioni nella domanda, analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 84 per il procedimento rimesso alla competenza del Ministro.

Nella formulazione del nuovo comma 1 dell'art. 89 possono rinvenirsi i tratti distintivi delle innovazioni che si sono volute introdurre al vigente procedimento amministrativo liberandolo da inutili appesantimenti burocratici e in linea con le diffuse esigenze di semplificazione e di snellimento, come risulta anche motivato nelle premesse del provvedimento.

L'art. 3 introduce, all'art. 90 del d.P.R. n. 396 del 2000, dopo il comma 1, un ulteriore comma 1-*bis* che prevede la pubblicazione all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell'avviso contenente la domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal Prefetto con proprio decreto.

Il comma 1-*bis* fa salvi, in tal modo, i diritti degli eventuali controinteressati attraverso la notifica della domanda.

L'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo, per l'opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni sia dall'affissione sia dalla notificazione.

L'art. 5 modifica l'articolo 92 del d.P.R. n. 396 del 2000 adeguandone la disciplina alla procedura, introdotta dal precedente articolo 3, che prevede la notificazione ai controinteressati.

La nuova formulazione dell'art. 92 mantiene la stessa rubrica della disposizione vigente. In tal modo si vuole salvaguardare il principio, anche di fronte all'evoluzione registrata nella società in materia di cambiamento del nome e del cognome, della permanenza, comunque, di una *potestà discrezionale* dell'autorità amministrativa a pronunciarsi sulla domanda e non di un diritto soggettivo *perfetto o incondizionato* del richiedente al mutamento del nome e del cognome. La disposizione modifica la disciplina della nuova procedura di notificazione, prevista dal precedente art. 3.

L'art. 6 indica le norme abrogate in maniera espressa per effetto delle modifiche introdotte al procedimento amministrativo del cambiamento del nome e del cognome.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza della spesa.

L'art. 8 prevede l'entrata in vigore del regolamento sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## Relazione tecnico - finanziaria

Le norme da introdurre non comportano oneri aggiuntivi.

Si tratta invece di realizzare un più razionale utilizzo delle risorse umane, specie di quelle dell'Amministrazione centrale, che potranno essere utilmente destinate allo svolgimento di compiti istituzionali che registrano situazioni di "sofferenza".

La eliminazione, per ogni singola istanza, dei ripetuti passaggi documentali - descritti nella Relazione illustrativa - tra l'Amministrazione centrale e gli uffici periferici, determinerà l'abbattimento dei costi burocratici e sociali compresi quelli derivanti dalle lunghe attese imposte ai cittadini per definire le pratiche.

D'altra parte non si tratta di attribuire alle Prefetture nuove incombenze amministrative con relativi costi aggiuntivi, in quanto le relative domande vengono presentate presso le Prefetture che curano già tutta l'istruttoria.

L'innovazione significativa consiste, invece, nel demandare alla Prefettura anche l'adozione del provvedimento conclusivo di cambiamento del cognome o di aggiunta di un altro cognome al proprio. E ciò per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Carletto*

23 AGO 2011



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di d.P.R. *“Modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del Titolo X, “Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”.*

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di regolamento scaturisce dall'esperienza maturata in sede di applicazione del d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte riguardante il titolo X *“Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”*, avendo come obiettivo la semplificazione procedurale e la concentrazione delle attività in sede periferica.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Attualmente la disciplina (artt. 84 e ss.) prevede la competenza del Ministero dell'interno. Con le modificazioni regolamentari proposte la competenza viene attribuita in via esclusiva, alle Prefetture nella prospettiva della “prossimità” dei servizi ai cittadini.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Si sostituiscono, si abrogano o si integrano le disposizioni del titolo X *“Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”* del d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

E' materia riservata totalmente allo Stato in virtù dell'art. 117, comma 2, lett. i).

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Valgono le medesime osservazioni formulate al precedente paragrafo.



**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nel regolamento non intervengono sull'attribuzione o sull'esercizio di specifiche funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia è già delegificata e con lo schema si attua la semplificazione procedurale.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Sono stati presentati in Parlamento, anche se non sono attualmente in discussione, alcuni progetti di legge sul cambiamento di cognome. Si vedano, ad esempio, il disegno di legge recante "Modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli", di iniziativa dei Sen. Proietti e altri (A.S. n. 130), il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe", di iniziativa del Sen. Lauro (A.S. n. 1765) e la proposta di legge recante "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli (A.C. n. 1712).

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si conoscono giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.



**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono linee particolarmente prevalenti.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative in uso nel testo sono coerenti con quelle esistenti.



- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Vengono individuate espressamente le norme da abrogare.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi né l'indicazione di termini.





- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno.

Titolo: Schema di d.P.R. *"Modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del Titolo X, "Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"*.

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Lo schema di regolamento interviene sulle attuali procedure previste dal Titolo X del d. P. R. n. 396/2000, in materia *"Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"*.

Attualmente il relativo procedimento, disciplinato dagli articoli da 84 a 94, consta delle seguenti fasi:

1. presentazione dell'istanza al prefetto territorialmente competente che ne cura l'istruttoria e, qualora non sia di competenza della Prefettura, la trasmette al Ministero, corredata della necessaria documentazione e di una relazione preliminare;

2. il Ministero, laddove non ritenga necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, inoltra alla prefettura una relazione, unitamente al decreto provvisorio sottoscritto dal Sottosegretario di Stato delegato, che sarà consegnato all'interessato perché ne curi la pubblicità, mediante affissione per trenta giorni consecutivi;

3. decorso il predetto termine previsto per l'opposizione da parte di terzi, il Ministero adotta il decreto finale, che invia alla prefettura e che sortirà

i suoi effetti con la registrazione presso gli uffici dello stato civile.

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

La legislazione vigente non presenta particolari criticità. Tuttavia, la sua applicazione determina un appesantimento delle procedure, con un prolungamento dei tempi, che pur ridottisi dagli iniziali tre anni agli attuali sedici/diciotto mesi, non consentono il rispetto dei termini del procedimento, con evidenti disagi per i cittadini. Su tale realtà ha fatto sentire i suoi effetti l'evoluzione della giurisprudenza che si è resa progressivamente interprete, in sede contenziosa, delle crescenti aspettative della società civile che vedono, nell'aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'articolo 29 della Costituzione.

Di qui la sensibile lievitazione del numero delle domande che hanno responsabilmente indotto questa Amministrazione a devolvere l'intera materia alle Prefetture, per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'intervento regolatorio introduce semplificazioni procedurali e un abbattimento dei costi.

L'aumento del numero delle domande e il rilevato prolungamento dei tempi del procedimento hanno indotto, responsabilmente, l'Amministrazione a corrispondere alle esigenze del cittadino, semplificando le procedure e prevedendo la devoluzione della materia al Prefetto nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.



- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

La semplificazione procedurale consente di poter rispondere in tempi ragionevoli alle istanze pervenute.

Allo stato, le istanze giacenti sono circa 1.100.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I cittadini italiani che manifestano la volontà di mutare il nome o il cognome.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Sono state sentite tutte le Amministrazioni interessate (Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa, Ministero della Giustizia). Sono stati recepiti i suggerimenti avanzati dal Ministro per la semplificazione normativa e sono state, altresì, accolte le modifiche proposte dal Ministero della giustizia.

È stato anche interpellato il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole.

Non sono state effettuate ulteriori consultazioni perché l'intervento produce effetti vantaggiosi per i destinatari.

## **SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, atteso che in mancanza dell'intervento non si può procedere alla semplificazione.

Infatti, in mancanza dell'intervento regolatorio non sarebbe stato possibile eliminare alcuni passaggi burocratici che appesantivano ed allungavano la procedura.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Nell'ambito delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione singolarmente ed insieme alle altre Amministrazioni interessate, non sono emerse opzioni alternative.



Nel merito, si è ritenuto che devolvere l'intera procedura alle prefetture - che già curano l'iter istruttorio - era l'unica soluzione praticabile per raggiungere l'obiettivo di semplificazione e snellimento.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Il metodo di analisi adottato dall'Amministrazione competente è stato quello della misurazione dei tempi per la trattazione delle pratiche.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine.**

L'intervento regolatorio non presenta alcuno svantaggio. Presenta, invece, vantaggi nei confronti del cittadino in quanto vengono ridotti i tempi per la definizione delle istanze proposte.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non è previsto alcun obbligo informativo.

### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'organizzazione delle prefetture è in condizione di poter adempiere, trattandosi, peraltro, di circa quattrocento casi ogni anno per l'intero territorio nazionale dei quali, peraltro, curano la fase istruttorio.

Le prefetture utilizzeranno le risorse disponibili - già impegnate nella fase istruttorio - e, quindi, non sono previsti nuovi oneri.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ**

Non si prevede nessun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Le prefetture.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'intervento regolatorio non prevede nessun intervento di pubblicità ulteriore a quello previsto ordinariamente dalla disciplina vigente, ossia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative, al fine di assicurare all'attività la necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Provvederà, altresì, al monitoraggio e al controllo attraverso le strutture esistenti, quindi senza nuovi oneri.

### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Non è previsto l'adeguamento periodico, tuttavia, in base all'esperienza maturata, si potranno apportare in seguito eventuali correttivi.

Con cadenza biennale, sarà effettuata la V.I.R. nella quale saranno analizzati gli effetti della semplificazione delle procedure e il grado di soddisfazione dei cittadini

